



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA,
LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

PARCO ARCHEOLOGICO DI VEIO – SANTUARIO DI PORTONACCIO

CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE

DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI VEIO

Tra


Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, di seguito denominata Soprintendenza, rappresentata dalla Dott.ssa Alfonsina Russo, con sede legale in via Cavalletti 2 – 00186 ROMA

e

L'Ente Regionale Parco di Veio, di seguito denominato Parco di Veio (C.F. 97157310588) rappresentato dal dott. Maurizio Gallo in qualità di Direttore con sede in via Castelnuovo di Porto, 14, 00060 Sacrofano (Rm);

PREMESSA

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014, n. 171 "RIORGANIZZAZIONE MIBACT" recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e



dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il D.M. 44 del 23.1.2016 di Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.112 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. che prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulino accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elaborino i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.

VISTO l'art. 3, comma G, della Legge Regionale n. 29/97;

VISTA la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 che istituisce l'Ente Regionale Parco di Veio e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 art.3 c.1 a che inserisce la tutela e valorizzazione del paesaggio tra gli obiettivi istituzionali del Parco;


VISTO il Decreto del Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiBACT del 30 giugno 2016 con il quale è stata nominata Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale la dott.ssa Alfonsina Russo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00286 dell'8 agosto 2014 con il quale è stato nominato Direttore del Parco di Veio il Dott. Maurizio Gallo;

CONSIDERATO che il Complesso Archeologico di Veio (Roma), è inserito nell'ambito territoriale del Parco Regionale di Veio, istituito con Legge Regionale n. 29/97 e costituisce un importante polo di attrazione turistico-culturale che, all'interno della struttura più generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, si costituisce come Sito Archeologico di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che il compendio appartiene al patrimonio culturale dello Stato e che, in quanto bene demaniale, è dato in consegna alla Soprintendenza;

CONSIDERATO che sia la Soprintendenza che il Parco condividono l'obiettivo di favorire la valorizzazione, la fruizione e la promozione del Complesso Archeologico di Veio e in particolare



della “Tomba delle Anatre” e della “Tomba dei Leoni Ruggenti” e dell’Area archeologica del Santuario di Portonaccio, aperta al pubblico con bigliettazione;

VISTO il “Progetto di valorizzazione dell’Area archeologica di Veio” redatto dalla Soprintendenza ed approvato dall’Ente Parco, ed i successivi rapporti intercorsi tra la Soprintendenza e il Parco di Veio per favorire, attraverso azioni comuni, la promozione e la valorizzazione del bene;

CONSIDERATO che è necessario ampliare l’offerta al pubblico con nuove proposte di visita, al fine di una più ampia fruizione del sito;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.


Art. 2

Il Parco di Veio si impegna a favorire, anche per il tramite di associazioni e tour operator, la fruizione dell’Area Archeologica di Veio e in particolare della “Tomba delle Anatre” e della “Tomba dei Leoni Ruggenti” e l’area Archeologica di Portonaccio . A tal fine la prima domenica del mese, in occasione di visite guidate organizzate dal Parco anche in collaborazione con associazioni, il Parco assicurerà, sotto la propria responsabilità e con l’impiego del personale di Vigilanza, l’apertura, la gestione e la sorveglianza dei siti non accessibili al pubblico, nei giorni programmati per la visita. La Soprintendenza consegnerà al Parco una copia delle chiavi per accedere ai siti sopra menzionati facenti parte dell’Area Archeologica di Veio. Il Parco provvederà a informare con debito anticipo la Soprintendenza di tutte le visite programmate comunicando il numero dei partecipanti e il soggetto organizzatore.

Art. 3

In caso di ulteriori eventuali attività ed iniziative da organizzarsi in giornate diverse da quelle descritte all’articolo 2, il Parco di Veio dovrà provvedere all’invio di una programmazione dettagliata di ogni singolo evento e/o manifestazione da realizzarsi nel sito archeologico, entro e non oltre 15 giorni prima del relativo svolgimento, per consentire alla competente Soprintendenza la verifica della compatibilità con la tutela del sito e dell’effettiva assenza di interferenze con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, che comunque avranno sempre prevalenza e priorità rispetto a quelle programmate dal Parco di Veio.





Art. 4

Il Parco di Veio e la Soprintendenza provvederanno ad effettuare azioni di promozione finalizzate alla valorizzazione del Complesso Archeologico di Veio, anche attraverso i siti istituzionali nonché la diffusione di comunicati stampa impegnandosi a dare la massima pubblicità alle visite e alle altre eventuali attività programmate. Il Parco di Veio si impegna, inoltre, a svolgere attività a sostegno della didattica scolastica, nonché eventi culturali che valorizzino ulteriormente il sito archeologico.

Art. 5

La presente convenzione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche.

Art. 6

La convenzione ha una durata triennale a far data dalla firma del presente atto. Sei mesi prima della scadenza della presente convenzione il Parco di Veio e la Soprintendenza concorderanno le eventuali modifiche da apportare preliminarmente al rinnovo della stessa.

Costituisce motivo di immediata revoca, senza preavviso, qualsiasi inosservanza da parte del Parco di Veio di quanto disposto nella presente convenzione.

Art. 7

Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Roma. Le spese di bollo e le eventuali spese accessorie sono a carico del Parco di Veio.

**Il Soprintendente per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma
la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale**

Dott.ssa Alfonsina Russo

Il Direttore dell'Ente Regionale Parco di Veio

Dott. Maurizio Gallo

ROMA 21 NOVEMBRE 2016

